

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO BONACCORSI DI PATTI

Seduta del 04/12/2025

FATTO

Parte ricorrente afferma di aver concluso un contratto di prestito personale in qualità di co-obbligato e che nel mese di dicembre 2024 concordava con la resistente l'estinzione del debito residuo attraverso il versamento della somma di € 8.000,00 "a saldo e stralcio". Il ricorrente provvedeva al pagamento dell'importo in unica soluzione nel mese di febbraio 2025 e la banca rilasciava liberatoria per la sola posizione del ricorrente, dichiarando di non rinunciare alla pretesa nei confronti dell'altra parte obbligata. Parte ricorrente rappresenta che le visure CRIF ed Experian a nome del ricorrente non sono state aggiornate in seguito all'estinzione del debito e risulta ancora segnalato un insoluto per € 2.700,00, nonostante l'avvenuto "saldo e stralcio" della posizione debitoria e l'avvenuto rilascio della liberatoria nei suoi confronti. Il ricorrente eccepisce l'illegittimità delle segnalazioni in discorso anche sotto il profilo formale, contestando di aver ricevuto il preavviso osteso dalla banca in fase di reclamo. Il ricorrente rappresenta che le segnalazioni sono illegittime, chiedendo che l'intermediario debba essere condannato alla cancellazione, oltre al risarcimento del danno, quantificato in € 10.000,00 e al rimborso delle spese legali sostenute, pari ad € 800,00.

L'intermediario nelle proprie controdeduzioni rappresenta che le visure CRIF e Centrale Rischi evidenziano numerosi e reiterati ritardi nei pagamenti sin dalla rata del 21/04/2018, circostanza non contestata dalla controparte. L'intermediario rappresenta che i solleciti prodotti, contenenti anche il preavviso di segnalazione nei SIC e i tempi di conservazione dei dati, venivano inviati all'indirizzo dichiarato nel contratto, senza che il ricorrente né la cointestataria comunicassero variazioni di recapito. Persistendo la morosità, la banca inviava al ricorrente la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine il 01/02/2019 e classificava la posizione a sofferenza. Nel corso del 2024, a fronte della richiesta del ricorrente, la banca accoglieva una proposta di saldo e stralcio limitata alla sola sua quota e, ricevuto il pagamento di € 8.000,00 in data 26/02/2025, rilasciava la relativa liberatoria. La

banca evidenzia di aver già adottato le iniziative idonee a soddisfare le istanze del ricorrente: ha interrotto ogni segnalazione in Centrale Rischi con decorrenza gennaio 2025 e, in data 31/07/2025, ha chiesto a CRIF ed Experian la rimozione delle sole segnalazioni riferite alla posizione personale del ricorrente, permanendo invece quelle relative alla cointestataria poiché la posizione complessiva non risultava integralmente estinta. La banca sostiene che le segnalazioni risultavano legittime, poiché basate su una morosità certa e documentata (requisito sostanziale) e precedute da preavvisi regolarmente inviati all'indirizzo contrattuale (requisito formale), conformemente all'orientamento dell'ABF. L'intermediario chiede che sia dichiarata la cessata materia del contendere quanto alla cancellazione delle segnalazioni e che il ricorso sia respinto per quanto riguarda la domanda risarcitoria.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto una segnalazione a sofferenza in C.R. e segnalazioni nei SIC privati. Il ricorrente contesta la legittimità di dette segnalazioni sotto due profili: *a) illegittimità ab origine, in quanto risulterebbe assente il preavviso di segnalazione; b) illegittima persistenza delle segnalazioni nonostante l'intervenuto saldo e stralcio della posizione debitoria*. L'intermediario ha dedotto di aver provveduto a rettificare le segnalazioni in C.R. e nei SIC. In particolare, deduce di aver cessato la segnalazione a sofferenza in CR a decorrere dalla data di ricezione del pagamento a saldo e stralcio; la circostanza non è contestata dal ricorrente. Quanto alle segnalazioni nei SIC, deduce di avervi provveduto il 31/7/2025. Produce a riguardo una serie di mail scambiate con il gestore della banca dati Experian, da cui sembrerebbe emergere l'avvenuta cancellazione del nominativo del ricorrente.

Il ricorrente risulta segnalato a sofferenza a decorrere dal luglio 2021. Dalle evidenze in atti e dalle allegazioni delle parti, la segnalazione sembrerebbe cessata successivamente alla rilevazione di gennaio 2025. Come anticipato, il ricorrente contesta la legittimità ab origine della segnalazione per mancanza del presupposto formale, non contestando la sussistenza dei presupposti sostanziali nella fase antecedente la conclusione dell'accordo di saldo e stralcio. L'intermediario produce due missive spedite nell'anno 2018 e 2019, prive di attestazioni relative alla consegna e/o alla spedizione. Inoltre, produce ulteriore missiva datata 23/08/2021 diretta a Rubicini Vincenza Bigica, unitamente all'attestazione di mancata consegna per "destinatario sconosciuto". Sul punto, si osserva che la missiva sembra essere indirizzata alla coobbligata, ma non all'odierno ricorrente, come da questi contestato negli atti difensivi. L'art. 125, comma 3, TUB, stabilisce che l'intermediario è obbligato a informare preventivamente il consumatore della prima segnalazione negativa in CR. Nel caso di specie, a fronte di una prima segnalazione a luglio 2021, il preavviso prodotto dalla banca è stato spedito in data successiva, ovvero il 30/8/2021. Il ricorrente produce inoltre le visure estratte dalle banche dati gestite da CRIF ed Experian. La visura attesta la segnalazione a sofferenza della posizione a decorrere da febbraio 2025. Anche per le segnalazioni nei SIC, il ricorrente contesta da un lato, la loro illegittimità ab origine in quanto non precedute da regolare preavviso; dall'altro, la loro illegittimità dal punto di vista sostanziale per il periodo successivo all'estinzione del debito a mezzo saldo e stralcio. Quanto al primo profilo, va indagata la legittimità delle segnalazioni da un punto di vista formale. In relazione alla segnalazione dei ritardi nei pagamenti (attestati dalla visura Experian) si rammenta che, in materia di SIC, le garanzie procedurali impongono al segnalante di preavvisare il cliente della prima segnalazione negativa (presupposto formale). La funzione del preavviso è quella di rendere edotto l'interessato delle conseguenze dell'inadempimento, dandogli la possibilità di sanarlo prima che si proceda all'iscrizione nelle banche dati creditizie. Il preavviso deve avvenire almeno quindici giorni prima della segnalazione. In base al consolidato orientamento dell'Arbitro, spetta all'intermediario segnalante provare che il cliente è stato posto nelle condizioni di conoscere l'intenzione della banca di procedere alla segnalazione del suo nominativo in un SIC. In particolare, l'intermediario deve dimostrare la ricezione del preavviso, in quanto atto recettizio. Tuttavia, nel farlo potrà ricorrere a presunzioni semplici, non essendo previsto alcun requisito di forma. A supporto di quanto dedotto, l'intermediario produce due missive contenenti il preavviso di segnalazione, datate rispettivamente

2/7/2018 e 18/5/2018, ma non produce alcuna evidenza relativa alla spedizione e/o alla consegna di tali comunicazioni. Produce, poi, ulteriore missiva, datata 23/08/2021, diretta a Rubicini Vincenza Bigica e non consegnata per destinatario sconosciuto. Alla luce di tali evidenze, il Collegio accerta l'illegittimità delle segnalazioni nei SIC e dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione, accertando inoltre l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per non aver preventivamente informato parte ricorrente della segnalazione in CR. Parte ricorrente inoltre chiede il risarcimento del danno subito; al riguardo non produce, tuttavia, alcuna evidenza probatoria circa il danno patito (in merito, si ricorda come sia stata ritenuta idonea a tal fine la produzione di una lettera con cui un terzo intermediario abbia comunicato il diniego di credito facendo riferimento alla sussistenza di segnalazioni pregiudizievoli, tali essendo unicamente quelle – necessariamente illegittime – oggetto del ricorso). In assenza di riscontri, tuttavia, consegue che la domanda di risarcimento del danno non possa trovare accoglimento. Infine, con riferimento alla richiesta di refusione delle spese legali, vista la produzione di una nota pro forma, il Collegio ritiene fondata tale domanda e dichiara che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 300,00 per spese di assistenza professionale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità delle segnalazioni nei SIC e dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione.

Accerta inoltre l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per non aver preventivamente informato parte ricorrente della segnalazione in CR e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 300,00 per spese di assistenza professionale. Respinge nel resto.

Dispone, infine, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE